NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

# Art. 1 (Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale)

## Determinazione del distretto di corte di appello più vicino

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, per determinare il distretto di corte di appello piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 22 dicembre 1998 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale |
| Estremi | Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 |
| Partizione | Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/norme-di-attuazione-del-codice-di-procedura-penale-art-1-determinazione-del-distretto-di-corte-di-appello-piu-vicino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it